



Comune di Santa Maria della Versa

Provincia di Pavia

ORDINANZA N. 36/2020

Polizia Locale

Prot. n. 4970

OGGETTO: Disposizioni per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi ed utilizzo di altri manufatti pirotecnici e "giochi di luce"

IL SINDACO

- **Considerato** che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo delle feste natalizie, effettuare accensioni di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività, è causa di disagio per l'uso spesso incontrollato e non rispettoso delle minime precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie cittadine;
- **Ritenuto** che:
 - durante le festività natalizie, spesso sono i minori che usano, in modo incontrollato tali artifici senza l'adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti alla integrità fisica delle persone e degli animali;
 - tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;
 - che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
- **Tenuto pertanto conto** del pericolo derivante dall'uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplosivo in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni gravi a persone e animali;
- **Considerato** pertanto necessario disciplinare l'utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico esplosivo o no, nel territorio comunale;
- **Ritenuto** altresì necessario limitare i rumori molesti in ambito urbano;
- **Dato atto** che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".
- **Ritenuto pertanto necessario:**
 - a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione;
 - in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

- richiamare i cittadini affinché l'acquisto dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, a tutela dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;
- Visto l'art. 703 del Codice Penale;
- Visto l'art.57 T.U.L.P.S. e l'art.101 del Regol. T.U.L.P.S.
- Vista la circolare 11.01.01 n°559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza e dalla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;
- Visto l'art.54 del D.L.gs 18.08.00 n°267 e s.m.i.;
- Visto l'art.7 bis del D.L.gs n°267/00;
- Vista la L.24.11.81, n°689;
- Vista la L.24.07.08, n°125;
- Vista la L.15.07.09, n°94;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l'art.1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana" e succ. mod. int.
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e per la Convivenza Civile;

ORDINA

Per le ragioni sopraesposte

E' FATTO DIVIETO DAL 28 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021

Di accensione, di lancio e di sparo di fuochi d'artificio, di petardi e di altri manufatti pirotecnici che provochino detonazioni in tutto il territorio comunale;

E' CONSENTITO

L'impiego di prodotti con detonazione limitata all'innesco per produrre soli giochi di luce che producano unicamente effetti scenici.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n°267 (da €25,00 a €500,00) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della L.n°689/81 e s.m.i.

Le violazioni in materia, commesse dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.

Agli operatori della Polizia Locale di Santa Maria della Versa e alle Forze dell'Ordine è demandato di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE CHE

Del presente provvedimento sia data comunicazione

- Al Prefetto di Pavia;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Maria della Versa;
- Alla Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Santa Maria della Versa, lì 28/12/2020



IL SINDACO
Stefano Riccardi